



Provincia di Modena

Area Amministrativa
Personale e Sistemi informativi e telematica
Contabilità del personale e Selezioni

Determinazione numero 990 del 14/06/2023

OGGETTO: COSTITUZIONE FONDO EX-ART. 79 DEL CCNL 16/11/2022 - ANNO 2023.

Il Dirigente GUIZZARDI RAFFAELE

In data 16 novembre 2022 è stato sottoscritto il CCNL del Comparto delle Funzioni locali del triennio 2019/2021.

All'art. 79 comma 7 del suddetto CCNL è previsto che la disciplina relativa al fondo per il trattamento accessorio sia applicabile solo dal 1° gennaio 2023 e che pertanto sia necessario applicare detta implementazione del fondo con decorrenza dall'anno corrente, tenendo conto della previsione contenuta nell'art. 79 c. 5 che a sua volta prevede la possibilità di implementare le risorse di cui al comma 1 lett. b) nonché quelle previste al comma 3 del medesimo articolo rispettivamente in termini retroattivi dal 1/1/2021 e dal 1/1/2022.

L'art. 79 del CCNL 16/11/2022 contiene conferma di quanto già previsto dal CCNL 21/5/2018 rispetto al fatto che la parte stabile del fondo risorse decentrate è costituita:

- dall'unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili relative all'anno 2017 (art 31, c.2 CCNL 2004), come certificate dal collegio dei revisori, comprese quelle dello specifico Fondo delle progressioni economiche e le risorse che hanno finanziato le quote di indennità di comparto, come previsto dall'art. 67, c. 1, del CCNL 21 maggio 2018;
- dagli incrementi stabili degli importi indicati al comma 2, lett. a)-g) del medesimo art. 67 e dai nuovi importi indicati al comma 1, lett. b) e d) e al comma 1-bis dell'art. 79;
- dalle risorse stanziare dagli enti in caso di incremento stabile della consistenza di personale, in coerenza con il piano dei fabbisogni, al fine di sostenere gli oneri dei maggiori trattamenti economici del personale;

Preso atto, pertanto, che a decorrere dall'anno 2018, il "Fondo risorse decentrate", è costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall'art. 31, comma 2, del CCNL del 22.1.2004, relative all'anno 2017, come certificate dal collegio dei revisori, pari ad euro 1.133.917,00 che devono essere ridotte a seguito del trasferimento di funzioni e di personale all'agenzia regionale per il lavoro che si è ultimata nell'anno 2018.

Le risorse di cui al precedente periodo confluivano nell'unico importo consolidato al netto di quelle che gli enti hanno destinato, nel medesimo anno, a carico del Fondo, alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative.

Il CCNL 21/5/2018 all'art. 67 comma 1 prevede che le risorse sopra individuate debbano essere decurtate degli importi che gli enti hanno destinato, al medesimo anno, a carico del fondo, alla retribuzione di posizione e risultato delle posizioni organizzative.

Con riferimento alla previsione di cui all'art. 67 c. 2 del CCNL 21/5/2018 per l'anno 2018 si quantifica in euro 7.700,00 l'importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 64

del medesimo CCNL riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi riconosciuti alle posizioni iniziali. Si dà atto che tale incremento ai sensi di quanto contenuto nella dichiarazione congiunta n. 5 del CCNL 21/5/2018 non è soggetta ai limiti di crescita dei fondi previsti dall'art. 22 del D.LGS. 75/2017.

Preso atto altresì che:

- ai sensi dell'art. 79, comma 1-bis, del CCNL 16.11.2022, a decorrere dalla data di entrata in vigore del nuovo sistema di classificazione professionale (dal 1.4.2023) nella parte stabile del fondo risorse decentrate confluisce la quota di risorse, già a carico del bilancio, corrispondente alle differenze stipendiali tra B3 e B1 e tra D3 e D1, tenendo conto nel calcolo della percentuale di part time del personale dovendo garantire la neutralità finanziaria dell'operazione, che per la Provincia di Modena è pari ad € 56.849,98 come da allegato alla presente;

- ai sensi dell'art. 79 c. 1 lett. b) la quota relativa al personale in servizio al 31.12.2018 è pari ad euro 18.336,50 corrispondente a euro 84,50 per unità (n. 217 dipendenti) e che tale somma viene prevista anche con riferimento agli anni 2021 e 2022 (come risorse variabili).

- ai sensi dell'art. 67 c. 2 lett. c del CCNL 21/5/2018, come confermato dall'art. 79 c. 1 lett. a) del CCNL 16/11/2022 viene incrementato di euro 2.717,95 il valore riferito alla retribuzione individuale di anzianità del personale cessato nel corso dell'anno 2022 che pertanto da euro 2.410,00 diviene di euro 5.127,95.

- ai sensi di quanto previsto dall'art. 79 c. 3 del CCNL 16/11/2022 ed in attuazione del comma 604 della L. 234/2021 vengono destinate alla parte variabile del fondo delle risorse decentrate, risorse pari all'0,22% del monte salari dell'anno 2018 che ammonta ad euro 6.588.166,00 che su base annua ammonta complessivamente ad euro 14.493,97 che suddiviso proporzionalmente tra fondo del comparto e fondo delle posizioni organizzative è suddiviso rispettivamente in euro 12.993,91 e in euro 1.500,06 e pertanto con riferimento agli anni 2022 e 2023 cumulativamente intesi l'importo ammonta per il fondo dell'anno 2023 ad euro 28.987,93 di cui euro 25.987,81 relative al fondo del comparto ed euro 3.000,12 relative al fondo per le posizioni organizzative.

- ai sensi di quanto previsto dall'art. 79 c. 1 lett. d) del CCNL 16/11/2022 in relazione ai cd. differenziali di sviluppo a seguito degli incrementi contrattuali differenziati in relazione alle posizioni economiche successive alla prima con riferimento a quanto acquisito al 1° gennaio 2021 pari ad euro 13.385,45.

L'art. 23 comma 2 del D. Lgs. n. 75 del 25/05/2017 prevede che nelle more della definizione del contratto collettivo nazionale di lavoro, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato. Per gli enti locali che non hanno potuto destinare nell'anno 2016 risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa a causa del mancato rispetto del patto di stabilità interno del 2015, l'ammontare complessivo delle risorse di cui al primo periodo del presente comma non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015, ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio nell'anno 2016.

In relazione al fatto che la Provincia di Modena non ha rispettato il patto di stabilità 2015, si è preso come riferimento per l'anno 2017, il fondo dell'anno 2015 ridotto proporzionalmente rispetto alle cessazioni. Per la costituzione del fondo 2017 viceversa per la parte fissa del fondo ammonta per le considerazioni sopra avanzate a quanto previsto nell'anno 2016.

L'importo unico consolidato per effetto del trasferimento del personale dei Centri per l'impiego ai sensi di quanto previsto dall'art. 1 commi da 793 a 800 della legge n. 205/2017 dovrà essere decurtato degli importi necessari a sostenere a regime gli oneri per il trattamento economico

del personale trasferito e pertanto per quota parte relativamente all'anno 2018 in relazione al fatto che il trasferimento del personale a tempo determinato ha avuto luogo in data 1 marzo 2018 e il personale a tempo indeterminato si è realizzato in data 1 giugno 2018 e per l'importo relativo ad un intero anno con riferimento all'annualità 2019.

L'art. 79 comma 2 del CCNL 16/11/2022 afferma poi come il fondo risorse decentrate continua ad essere alimentabile con importi variabili di anno in anno, stanziabili, secondo le previsioni di cui al comma 4, nel rispetto dei vincoli di bilancio e delle vigenti disposizioni in materia di vincoli della spesa di personale.

A seguito dell'emanazione del DM 11/1/2022 diviene efficace la previsione di cui all'art. 33 c. 1 bis del D.L.34/2019 per effetto del quale il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n.75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018. Considerato che anche per l'anno 2023 la previsione di cui all'art. 33 del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, considerando in via previsionale le assunzioni di personale previste dalla programmazione triennale dei fabbisogni 2023/2025 della Provincia di Modena, non risulta applicabile al momento, non rilevandosi incrementi di personale rispetto all'anno 2018 ma atteso che, in ogni caso, la verifica finale del contenimento del trattamento accessorio entro il vincolo di cui all'art. 23, comma 2, del d.lgs. 75/2017, dovrà essere effettuata a consuntivo sulla base dei dati dotazionali consolidati, con definitivo assestamento del limite di legge.

La Circolare n. 21 del 26 aprile 2013 del Ministero dell'economia e finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato ha evidenziato quali voci del fondo non erano soggette a vincolo di riduzione, prendendo anche in considerazione anche i risparmi sui compensi per lavoro straordinario dell'anno precedente (art. 15 comma 1 lettera m del CCNL 1/4/99) specificando l'esatto procedimento.

Con nota prot. n. 257831 del 18/12/2018 indirizzata alla Regione Lombardia – Giunta, il MEF – Ragioneria Generale dello Stato ha confermato con riguardo alle deroghe rispetto ai limiti di cui all'art. 23 c. 2 del D. Lgs. 75/2017 i contenuti della Circolare 21/2013 sopra richiamata.

Con atto del Presidente n. 44 del 24/02/2023 è stata autorizzata, nei limiti complessivi di quanto stabilito dall'art. 23 comma 2 del decreto legislativo 75/2017, l'integrazione di cui all'art. 15, comma 2, del CCNL 1.4.1999 (ora art. 79 comma 2 lett. b) del CCNL 16/11/2022, ove nel bilancio dell'ente sussista la relativa capacità di spesa).

Con il medesimo atto del Presidente in deroga ai limiti di cui all'art. 23 del D. Lgs. 75/2017 è stato previsto:

1. Applicazione risparmi minor ricorso allo straordinario art. 79 comma 2, lett. b) CCNL 16.11.2022, come confermato dall'ultimo CCNL, dove a consuntivo la rideterminazione delle risorse integrative variabili possono essere destinate le risorse derivanti dal minor ricorso alle prestazioni di lavoro straordinario. Le economie realizzate sull'utilizzo dello straordinario, devono essere in questo caso accertate a consuntivo e confluire nelle risorse di cui sopra con destinazione determinata a seguito di contrattazione decentrata integrativa, limitatamente alle funzioni rimaste in capo alla Provincia, e che dall'anno 2016 tale budget complessivo è decurtato delle somme spese per l'anno 2015 per le funzioni trasferite alla regione Emilia-Romagna. degli anni precedenti.

2. Applicazione delle risorse "variabili" vincolate, cioè legate a particolari utilizzi e particolari fonti di finanziamento che sono riconducibili a quelle previste dall'art. 67 comma 3 lettera c) del CCNL 21.5.2018, come confermato dall'art. 79 comma 2 lettera a) del CCNL 16/11/2022. In particolare si evidenziano le particolari forme di incentivazione stabilite dall'art. 92 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., nonché dagli incentivi previsti dall'art. 113 del D.L. 50/2016 dai compensi professionali del personale dell'avvocatura, in deroga rispetto ai limiti previsti dal D. Lgs. 75/2017 (tale deroga opera per le attività prestate dal 1/1/2018 riferiti agli incentivi di cui

all'art. 113 del D. Lgs. 50/2016 come deliberato dalla Corte dei Conti sezione autonomie locali n. 6/2018).

3. Risorse non a carico del bilancio dell'ente in quanto derivanti da servizi resi a terzi, in caso di nuovi servizi (art. 43 L.449/97).

4. La quota di risparmi conseguiti e certificati in attuazione dell'art. 16 c. 4, 5 e 6 del D.L. 98/2011 (piani di razionalizzazione) che per l'anno 2023 non presenta alcun risparmio.

Si evidenzia inoltre che a seguito del trasferimento a regime del personale dei Centri per l'impiego dal 1/6/2018 il limite di cui all'art. 23 c. 2 del D. Lgs. 75/2017 viene ridotto in relazione a quanto espresso dalla Ragioneria Generale dello Stato con propria nota prot. n. 169507 del 20/6/2019 indirizzata all'Upi.

Con atto del Presidente n. 54 del 7/3/2023 con riguardo alle linee di indirizzo relative alla costituzione del fondo della Dirigenza viene richiamato quanto definito dal precedente atto n. 128 del 30/8/2021 per effetto del quale viene ridotto il limite in relazione alle risorse variabili e conseguentemente incrementato il limite ex art. 23 c. 2 del D. Lgs. 75/2017 relativo al fondo per le posizioni organizzative per euro 6.964.

Con la medesima nota viene affermato che l'incremento previsto con decorrenza 31/12/2018 nella misura di euro 83,20 per ogni dipendente in servizio al 31.12.2015 ai sensi dell'art. 67 c. 2 lett. a) del CCNL 2016/2018 è applicabile anche con riferimento ai dipendenti della Provincia che successivamente a tale data sono stati trasferiti ai sensi della legge 56/2014 e delle leggi regionali applicative.

Si evidenzia altresì che l'incremento del fondo sopra citato ai sensi di quanto previsto dall'art. 11 del D.L. 135/2018 è da considerarsi in deroga ai limiti di cui all'art. 23 c. 2 del D. Lgs. 75/2017.

Il rendiconto della gestione è stato approvato con atto del Consiglio n. 26 del 28/4/2023 dal quale si evince che è stato rispettato il pareggio di bilancio e le vigenti disposizioni in materia di vincoli della spesa di personale e che presumibilmente gli equilibri di bilancio verranno mantenuti anche per l'anno 2023.

La presente determinazione viene assunta in quanto è stato approvato il bilancio pluriennale 2023/2025 con atto del Consiglio n. 104 del 12/12/2022, il piano esecutivo di gestione approvato con atto del Presidente n. 1 del 9/1/2023, nonché il piano della performance contenuto nel PIAO con la relazione sulla performance con atto del Presidente n. 18 del 25/1/2023.

Il responsabile del procedimento è il dott. Raffaele Guizzardi.

Si informa che il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è la Provincia di Modena, con sede in Modena, viale Martiri della Libertà 34, e che il Responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Direttore dell'Area Amministrativa.

Le informazioni che la Provincia deve rendere ai sensi dell'art. 13 del Reg. UE 679/2016 (RGPD-Regolamento Generale Protezione Dati) ed ex D. Lgs 10 Agosto 2018 n°101 che integra e modifica il D. Lgs. 196/2003 sono contenute nel "Documento Privacy", di cui l'interessato potrà prendere visione presso la Segreteria dell'Area Amministrativa della Provincia di Modena e nel sito internet dell'Ente: www.provincia.modena.it.

Il Responsabile della protezione dei dati (RPD) potrà essere contattato all'indirizzo di posta elettronica responsabileprotezionedati@provincia.modena.it o al numero 059/2032975.

Per quanto precede,

DETERMINA

- 1) di costituire il fondo ai sensi dell'art. 79 del CCNL 16.11.2022 con riferimento alle risorse aventi carattere di certezza, stabilità e continuità, nonché alle risorse variabili finalizzate all'utilizzo secondo quanto previsto dall'art. 79 del medesimo CCNL;
- 2) di definire che complessivamente le risorse che rilevano ai fini dei limiti di cui all'art. 23 c. 2 del decreto legislativo 75/2017 sono le seguenti:

- art. 67 c. 1 del CCNL 21/5/2018 indicate dall'art.31 c. 2 del CCNL 22/1/2004 come certificate dal Collegio dei revisori per l'anno 2022 al netto della decurtazione per il fondo delle posizioni organizzative ammonta ad euro 768.412,25;
 - art. 67 c. 2 lett. c del CCNL 21/5/2018 relativo alla retribuzione individuale di anzianità del personale cessato nel corso dell'anno 2022 pari ad euro 2.717,95;
 - art. 67 c. 4 del CCNL 21/5/2018 (risorse variabili) per euro 70.882,89 per un totale di euro 842.013,09;
- 3) **di dare atto che il limite stabilito dall'art. 23 c. 2 del D. Lgs. 75/2017 come richiamato dall'art. 67 c. 7 del CCNL 21/5/2018 per l'anno 2023 al netto del fondo per le posizioni organizzative e al netto delle risorse che non incidono su detto limite ammonta ad euro 842.013,09;**
- 4) di dare atto che il limite sopra previsto comprensivo del fondo per le posizioni organizzative ammonta ad euro 1.030.205,25 in quanto il fondo per le posizioni organizzative ammontava per l'anno 2019 ad euro 181.228,16 e per effetto di quanto disposto con atto del Presidente n. 54 del 7/3/2023 tale fondo viene incrementato di euro 6.964,00 con conseguente riduzione del limite del fondo della Dirigenza, e che pertanto diviene pari ad euro 188.192,16;
- 5) di prendere atto che per effetto di quanto previsto dall'art. 7 comma 4 lettera u) del CCNL 16/11/2022 in sede di contrattazione decentrata integrativa potranno essere destinate ulteriori risorse al fondo per le posizioni organizzative con riduzione di uguale importo del fondo di cui all'art. 79 del medesimo CCNL;
- 6) di riepilogare che le risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità sono stabilite complessivamente in euro 899.517 determinate come segue:
- Unico importo consolidato anno 2017 (art. 67 c. 1 CCNL 21/5/2018) pari ad euro 1.133.917,00
 - Quota pari ad euro 83,20 per unità di personale in servizio al 31/12/2015 (art. 67 c. 2 lett. a) CCNL 21/5/2018), per un importo di euro 32.115,00
 - Differenziali posizioni di sviluppo (art. 67 c. 2 lett. b) CCNL 21/5/2018) pari ad euro 7.700,00
 - Ria e assegni ad personam personale cessato fino al 31/12/2021 pari ad euro 2.410,00
 - Ria e assegni ad personam personale cessato anno 2022 pari ad euro 2.717,95
 - Differenziali posizioni di sviluppo (art. 79 c. 1 lett. d) CCNL 16/11/2022) pari ad euro 13.385,45
 - Quota pari ad euro 84,50 per unità di personale in servizio al 31/12/2018 corrispondenti a n. 217 unità di personale (art. 79 c. 1 lett. b) del CCNL 16/11/2022) per un importo di euro 18.336,50
 - Differenze stipendiali B3 – B1 e D3 – D1 con decorrenza 1/4/2023 riferite al personale in servizio a tale data ascritto alle categorie B3 e D3 (art. 79 c. 1bis CCNL 16/11/2022) per un importo pari ad euro 56.849,98
- e che su tali risorse operano le seguenti decurtazioni:
- art. 62 c. 2 lett. e) CCNL 21/5/2018 – personale trasferito per euro 170.854,75
 - art. 7 c. 4 lett. u) CCNL 21/5/2018 – risorse destinate alle pos.org. per euro 197.060, con riduzione per effetto dall'art. 15 c. 7 del CCNL 21/5/2018 di euro 2.410 e conseguente riduzione dell'importo sopra indicato che diviene pertanto pari ad euro 194.650;
- 7) di dare atto che il budget per il lavoro straordinario dall'anno 2019 a seguito del trasferimento del personale dei Centri per l'impiego ammonta ad euro 205.690 in diminuzione rispetto al budget per l'anno 2018 ammontante ad euro 212.691. Si conferma tale budget per l'anno 2023;
- 8) di stabilire che il fondo per la retribuzione di posizione e risultato è stato ridotto per l'anno 2020 di euro 2.410 e pertanto ammonta ad euro 181.228,16 ed incrementato di euro 6.964 per effetto della riduzione del limite del fondo riferito alla Dirigenza e pertanto ammonta ad euro 188.192,16;

- 9) di stabilire che ai sensi di quanto previsto dall'art. 67 c. 2 lettera c) le risorse derivanti da cessazioni di dipendenti aventi dell'importo corrispondente alle retribuzioni individuali di anzianità e degli assegni ad personam non più corrisposti al personale cessato dal servizio, compresa la quota di tredicesima mensilità ammontano ad euro 2.410 (relative alla cessazione di n. 3 dipendenti rispettivamente avute luogo in data 8/7/2019, 1/8/2019 e 02/10/2019), oltre a n. 7 dipendenti cessati nel corso dell'anno 2022 per un importo di euro 2.717,95;
- 10) di dare atto che pertanto l'importo unico consolidato di cui all'art. 31 c. 2 del CCNL 22.1.2017 come definito dall'art. 67 c. 1 del CCNL 21.5.2018 con riferimento alle risorse aventi carattere di certezza, stabilità e continuità ammontano per l'anno 2023 ad € 766.002,25 in relazione ai limiti sopra indicati;
- 11) di stabilire che le risorse di cui all'art. 79 c. 1bis del CCNL 16/11/2022 pari ad euro 56.849,98, in deroga ai limiti di cui all'art. 23 c. 2 del D. Lgs. 75/2017, con decorrenza dal 1/4/2023 sono riferibili a n. 23 unità di personale ascritte al 1° aprile 2023 alla categoria B3 di cui n. 1 dipendente avente rapporto di lavoro part-time per 28 ore ed un ulteriore dipendente avente rapporto di lavoro part-time per 20 ore e a n. 15 unità di personale ascritte alla categoria D3 di cui n. 2 dipendenti con rapporto di lavoro part time a 18 ore;
- 12) di stabilire che le risorse di cui all'art. 67 c. 2 lett. a) del CCNL 21/5/2018 ammontano ad euro 32.115,20 con riferimento a numero 386 dipendenti in servizio al 31/12/2015, in deroga ai limiti di cui all'art. 23 c. 2 del D. Lgs. 75/2017, secondo la previsione di cui all'art. 11 del D.L. 135/2018;
- 13) di determinare in relazione ai limiti di cui all'art. 23 c. 2 del D. Lgs. 75/2017 la somma di euro 70.882,89 per l'anno 2023 quali risorse aventi caratteristica di variabilità secondo la previsione dell'art. 79 c. 2 lett. b) del CCNL 16/11/2022 in quanto a bilancio sussistono le relative e risorse e che tali risorse vengono finalizzate secondo quanto verrà definito in sede di contrattazione decentrata integrativa;
- 14) di quantificare pertanto che l'importo disponibile di cui all'art. 79 c. 1 del CCNL 16/11/2022 ammonta ad euro 899.517,13 (risorse aventi carattere di certezza, stabilità e continuità);**
- 15) di quantificare altresì le risorse disponibili per l'anno 2023 ai sensi di quanto previsto dall'art. 17 c. 6 del CCNL 16/11/2022 per la retribuzione di posizione e risultato delle posizioni organizzative in euro 188.192,16, oltre ad euro 3.000,12 previste dall'art. 79 c. 3 del CCNL 16/11/2002 in attuazione all'art. 1 c. 604 della L. 234/2021, per un totale di euro 191.192,28, ferma restando la possibilità di incremento in sede di contrattazione decentrata integrativa, con conseguente riduzione del fondo di cui all'art. 79 del CCNL 16/11/2022;**
- 16) di definire che le somme non soggette ai limiti di cui all'art. 23 c. 2 del D. Lgs. 75/2017 aventi caratteristica di variabilità di anno in anno secondo la previsione dell'art. 79 c. 2 del CCNL 16/11/2022 che si sommano alla previsione di cui al punto 13 del presente atto per un importo complessivo di euro **777.145,02** sono le seguenti:
 - la somma di euro 42.368,75 di cui 22.368,75 in relazione allo stanziamento 2013 in caso di spese compensate (importo complessivo presunto per l'anno 2022) per i compensi professionali dell'Avvocatura suscettibili di integrazione o riduzione in relazione all'applicazione dei Regolamenti dell'ente e finalizzata ad incentivare le specifiche attività previste dall'art. 67 c. 3 lettera c)
 - la somma di euro 95.716,37 relative ai risparmi da straordinario rilevati nell'anno 2022, ai sensi di quanto previsto dall'art. 79 c. 2 lettera D) in quanto accertati a consuntivo
 - le somme derivanti dall'attuazione dell'art. 43 della legge 449/1997 in quanto le relative attività connesse ai servizi resi a terzi sono inseriti nel piano della performance 2023/2025 che sulla base della stima relativa a quanto previsto per l'anno 2023 ammontano ad euro 14.930,10. Tale importo è suscettibile di incremento o riduzione

- di stimare gli incentivi per funzioni tecniche ex art. 113 del D. Lgs. 50/2016 per un importo di euro 561.468,99 corrispondenti agli attuali stanziamenti di bilancio in competenza per l'anno 2023 comprensive delle risorse provenienti dagli anni precedenti per effetto di reiscrizioni in sede di riaccertamento ordinario
 - di determinare in euro 36.673,00 la quota riferita agli 2021 e 2022 prevista dall'art. 79 c. 5 del CCNL 16/11/2022, con riferimento a quanto previsto dal comma 1 lett. b) (euro 84,50 per unità di personale in servizio al 31/12/2018)
 - di determinare in euro 28.987,93 la quota corrispondente all'0,22% del monte salari dell'anno 2018 con riferimento alle tabelle 12 e 13 del Conto annuale previste dall'art. 1 c. 604 della L. 234/2021 come previsto dall'art. 79 c. 3 del CCNL 16/11/2022, calcolato e esteso per effetto del comma 5 del medesimo articolo anche per l'anno 2022, di cui euro 25.987,81 ad incremento del fondo di cui all'art. 79 e di cui euro 3.000,12 al fondo di cui all'art. 17 c. 6 (fondo posizioni organizzative);
- 17) di dare atto che non vi sono economie relative al fondo dell'anno precedente riportabili al fondo dell'anno 2023;
- 18) Di stabilire che le somme disponibili per la contrattazione integrativa sono le seguenti:**
- risorse stabili pari ad euro 899.517,13 di cui euro 128.386,93 non soggette al limite di cui all'art. 23 c. 2 del D. Lgs. 75/2017 e di cui euro 771.130,20 soggette al limite di cui all'art. 23 c. 2 del D. Lgs. 75/2017
 - risorse variabili pari ad euro 848.027,91 di cui euro 777.145,02 relative a forma di incentivazioni stabilite da leggi speciali o comunque non soggette a limiti ed euro 70.882,89 soggette a limite;
- 19) di stabilire pertanto che complessivamente il fondo di cui all'art. 79 del CCNL 16/11/2022 ammonta ad euro 1.747.545,04 di cui 842.013,09 soggette ai vincoli di cui all'art. 23 c. 2 del D. Lgs. 75/2017;
- 20) di stabilire inoltre che complessivamente tali risorse rientrano complessivamente nel limite di cui all'art. 23 c. 2 del D. Lgs. 75/2017 pari ad euro 1.023.241,25 (comprensivo del fondo per le posizioni organizzative), che unitamente all'incremento del limite relativo al fondo delle posizioni organizzative e alla diminuzione di pari importo del limite relativo al fondo della Dirigenza (euro 6.964) il limite in parola diviene di euro 1.030.205,25;
- 21) di stabilire altresì che complessivamente i fondi relativi al trattamento accessorio comprensivi del fondo per le posizioni organizzative ex art. 17 c. 6 del CCNL 16/11/2023 ammonta ad euro 1.938.737,32
- 22) di esporre quanto nell'atto determinato in forma sintetica nell'allegato A al presente atto che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- 23) di allegare quale parte integrante e sostanziale del presente atto la relazione tecnico-finanziaria;
- 24) di dare atto altresì che il presente atto non implica impegno di spesa in quanto i relativi impegni con riferimento alle spese di personale sono assunti in sede di previsione o di liquidazione delle competenze spettanti.

Il Dirigente
GUIZZARDI RAFFAELE

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs n 82/2005 e s.m.i.)

ALLEGATO 2

Provincia di Modena

PROSPETTO TECNICO-FINANZIARIO DIMOSTRATIVO DEL fondo art. 79 CCNL 16/11/2022

Modulo I - La costituzione del Fondo per la contrattazione integrativa

Il fondo per le risorse decentrate per l'anno 2023, è stato costituito con atto n. ____ del ____, per un totale di Euro 842.013 (con esclusione delle somme che non rilevano ai fini del rispetto dei limiti di cui all'art. 23 c. 2 del D.Lgs. 75/2017), in applicazione alla regole contrattuali e normative vigenti, come di seguito specificato:

Composizione fondo	Importo
Risorse stabili	1.139.045
Decurtazione per dipendenti trasferiti ad ARL	-170.855
Decurtazione per posizioni organizzative (al netto di euro 2.410)	-197.060
Risorse variabili	70.883
TOTALE	842.013

Al limite di cui all'art. 23 c. 2 del D.LGS. 75/2017 concorrono inoltre le risorse destinate alle posizioni organizzative che per l'anno 2020 ammontano ad euro 181.228 come da art. 67 comma 7 del CCNL 21/5/2018 con una riduzione di euro 2.410 rispetto all'anno precedente a seguito dell'incremento del fondo di cui all'art. 67 c. 2 del CCNL 21/5/2018 per effetto della retribuzione individuale di anzianità del personale cessato di pari importo.

Si riporta di seguito pertanto il limite complessivo di cui all'art. 23 c. 2 del D.LGS. 75/2017

Composizione fondo	Importo
Risorse stabili e variabili	842.013
Fondo posizioni organizzative a seguito di decurtazione per dipendenti trasferiti ad ARL	181.228
TOTALE LIMITE	1.023.241

A tale limite per effetto delle linee di indirizzo del Presidente per la costituzione del fondo per il trattamento accessorio, che possono essere applicate limitatamente al limite corrispondente alle sole risorse variabili si intende procedere all'implementazione del limite del fondo per le posizioni organizzative con corrispondente riduzione del fondo della dirigenza per un importo di euro 6.964

Composizione fondo	Importo
Risorse stabili e variabili	842.013
Fondo posizioni organizzative a seguito di decurtazione per dipendenti trasferiti ad ARL	181.228
Incremento limite fondo posizione organizzative	6.964
TOTALE LIMITE	1.030.205

Sezione I - Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità

Le risorse che costituiscono la parte stabile del fondo ammontano a € 808.227 e sono così determinate:

- Risorse storiche consolidate

Ai sensi dell'art. 79, comma 1, del CCNL 16/11/2022 le risorse, aventi carattere di certezza, stabilità e continuità, determinate nell'anno 2017, secondo la previgente disciplina contrattuale, al netto di quelle destinate nel medesimo anno per le posizioni organizzative (negli enti con i dirigenti) e comprensive della quota annuale delle risorse di cui all'art. 32, comma 7, del CCNL 22/01/2004, accantonate e non utilizzate

per le “alte professionalità”, vengono definite in un unico importo che resta confermato, con le medesime caratteristiche, anche per gli anni successivi.

Descrizione	Importo
Unico Importo consolidato fondo anno 2017 (art. 67, c. 1, CCNL 21/05/2018)	1.133.917

- Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità

Descrizione	Importo
INCREMENTO ART, 67 COMMA 2 LETTERA A) 83,20 EURO A DIPENDENTE AL 31/12/2015 - DICHIARAZIONE CONGIUNTA 5 (dal 2019)	32.115
DIFFERENZIALE PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI - ART. 67 COMMA 2 LETTERA B) - DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 5	7.700
RETRIBUZIONI INDIVIDUALI DI ANZIANITA' - ART. 67 COMMA 2 LETTERA C) CCNL 21/5/2018	2.410
DIFFERENZIALE PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI – ART. 79 C. 1 LETT. D) CCNL 16/11/2022	13.385
RETRIBUZIONI INDIVIDUALI DI ANZIANITA' - ART. 67 COMMA 2 LETTERA C) CCNL 21/5/2018 CESSAZIONI ANNO 2022	2.718
INCREMENTO ART, 79 COMMA 1 LETTERA B) 84,50 EURO A DIPENDENTE AL 31/12/2018 per l'anno 2023	18.337
DIFFERENZIALI STIPENDIALI D3-D1, B3-B1 DAL 1/4/2023 (ART. 79 C.1BIS CCNL 16/11/2022)	56.850
TOTALE	133.515

Da tali risorse vanno decurtate le risorse allora destinate a posizioni organizzative pari ad euro 197.060 nonché le decurtazioni operate per effetto del trasferimento dei dipendenti dei Centri per l'impiego pari ad euro 170.855

Sezione II - Risorse variabili

Le risorse variabili, che alimentano il fondo per l'anno 2023 senza avere caratteristica di certezza per gli anni successivi, ammontano a € 848.028 e sono così determinate:

Descrizione	Importo
RISORSE DERIVANTI DALL'APPLICAZIONE DELL'ART. 43 L. 449/1997 – ART. 67 COMMA 3 LETTERA A)	14.930
RISPARMI CONSEGUITI IN ATTUAZIONE DELL'ART. 16 COMMI 4,5 E 6 D.L. 98/2011 – ART. 67 COMMA 3 LETTERA B)	0
RISORSE DERIVANTI DA DISPOSIZIONI DI LEGGE (SENTENZE FAVOREVOLI) – ART. 67 COMMA 3 LETTERA C)	42.369
SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE - ART. 67 COMMA 3 LETTERA C) - INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE D.LGS. 50/2016 e D.LGS 163/2006	561.469

ECONOMIE FONDO STRAORDINARIO CONFLUITE - ART. 67 COMMA 3 LETTERA E)	95.716
MONTE SALARI MASSIMO 1,2% DEL MONTE SALARI 1997 - ART. 67 COMMA 3 LETTERA H)*	70.883
INCREMENTO ART. 79 COMMA 1 LETTERA B) 84,50 EURO A DIPENDENTE AL 31/12/2018 PER GLI ANNI 2021 E 2022 COME PREVISTO DAL COMMA 5 DELL'ART. 79	36.673
INCREMENTO RISORSE 0,22% M.S. 2018 ART. 1 COMMA 604 L.234/2021 PER EFFETTO ART. 79 C. 3 E 5 DEL CCNL 16/11/2022 RIFERITO AGLI 2022 E 2023	25.988
TOTALE PARTE VARIABILE	848.028

** Tale voce, soggetta ai limiti del fondo, è stato possibile inserirla in base a quanto previsto dall'art. 23 comma 2 ultimo periodo del D.Lgs. 75/2017.*

Sezione III - (eventuali) Decurtazioni del Fondo

- Riduzioni del fondo per la parte fissa per dipendenti trasferiti all'Agenzia Regionale per il Lavoro dell'Emilia Romagna (trasferimento dipendenti a tempo determinato dal 01/04/2018 e dipendenti a tempo indeterminato dal 01/06/2018) € 170.855;
- Riduzioni del fondo per la parte fissa per posizioni organizzative (art. 67 comma 1 CCNL 21/05/18, art. 17 c. 6 CCNL 16/11/2022) € 197.060;

Sezione IV - Sintesi della costituzione del Fondo sottoposto a certificazione

Totale risorse sottoposte a certificazione	Importo
Risorse stabili (totale della sezione I eventualmente ridotta per le relative decurtazioni come quantificate nella sezione III)	771.130
Risorse variabili soggette al limite (risorse art. 67 comma 3 lettera h della sezione II eventualmente ridotta per le relative decurtazioni come quantificate nella sezione III)	70.883
Fondo posizione organizzative	188.192
TOTALE	1.030.205

Totale risorse complessive TRATTAMENTO ACCESSORIO	Importo
Risorse stabili (al netto delle decurtazioni)	899.517
Risorse variabili	848.028
Fondo posizione organizzative	191.192
TOTALE	1.938.737

Modulo II
verrà definito in sede di contrattazione integrativa

Modulo III - Schema generale riassuntivo del Fondo per la contrattazione integrativa e confronto con il corrispondente Fondo certificato dell'anno "limite"

Tabella 1 – Costituzione del fondo

Costituzione fondo	Fondo anno 2023	Fondo anno 2022	Fondo anno 2021	Fondo anno 2018	Fondo anno 2016 (limite)	Differenza anno 2023/2016
TOTALE	2.207.174	2.118.602	2.118.602	2.086.487	2.078.787	0
Incremento RIA	2.410	2.410	2410			
Incremento RIA 2023 PER CESSATI 2022	2.718					
TOTALE 2020	2.212.302	2.121.012	2.121.012			
Decurtazione "permanente" ex. art. 1, comma 456, della L. n. 147/2013 - Legge di Stabilità 2014 (riduzioni operate nel 2014 per effetto dell'applicazione dei vincoli ex. art. 9, comma 2-bis, L. 122/2010)	-310.768	310.768	310.768	310.768	310.768	0
Decurtazione fondo parte fissa (limite 2015 art. 1 c. 236 legge 208/2015)	-107.643	107.643	107.643	107.643	107.643	0
Altre decurtazioni fondo parte fissa (trasferimento dipendenti per trasferimento funzioni e personale in soprannumero)	-526.459	526.459	526.459	526.459	526.459	0
Decurtazione dipendenti trasferiti anno 2018 all'Agenzia regionale per il lavoro	-170.855	170.855	170.855	106.959		170.855
Decurtazione posizioni	-197.060	197.060	197.060	197.060		197.060

organizzative CCNL 21/5/2018 (ART. 67 C. 1)						
Risorse non soggette a limite art. 67 c. 2 lett.a) e b) art. 79 c. 1 lett. b), d) e c. 1bis	128.387	39.815	39.815	7.700		128.387
TOTALE PARTE FISSA (AL NETTO DELLA DECURTAZIONE "PERMANENTE")	771.130	768.412	768.412	829.898	1.133.917	-362.787
TOTALE (con incr.contrttuali)	899.517	808.227	808.227	837.598	1.133.917	
MONTE SALARI MASSIMO 1,2% DEL MONTE SALARI 1997 - ART. 67 COMMA 3 LETTERA H)	70.883	73.601	73.601	73601	0	
Risorse residue da anni precedenti (art. 68, comma 1, penultimo e ultimo periodo, CCNL 21/05/2018)	0	0		0	12282	
RISORSE DERIVANTI DALL'APPLICAZIONE DELL'ART. 43 L. 449/1997 – ART. 67 COMMA 3 LETTERA A)	14.930	14.930	9.310	9.084	9084	
RISPARMI CONSEGUITI E CERTIFICATI IN ATTUAZIONE DELL'ART. 16 COMMI 4,5 E 6 D.L. 98/2011 – ART. 67 COMMA 3 LETTERA B)	0	0	21.095	40.363	65828	
RISORSE DERIVANTI DA DISPOSIZIONI DI LEGGE (SENTENZE FAVOREVOLI – ART. 67 C. 3 LETTERA B)	42.369	42.368	42.368	14.251	13426	
SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE - ART. 67 COMMA 3 LETTERA C) - INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE D.LGS. 50/2016	561.469	150.019	460.847	105.290		

(DAL 2018) o D.Lgs. 163/2006 ad esaurimento						
ECONOMIE FONDO STRAORDINARIO CONFLUITE - ART. 67 COMMA 3 LETTERA E)	95.716	108.028	131.605	153.229	104628	
INCREMENTI CCNL 16/11/2022	62.661					
TOTALE PARTE VARIABILE (COMPRESSE ECONOMIE ANNI PRECEDENTI)	848.028	388.946	760.601	395818	205248	
Decurtazione per rispetto limite 2015 (art. 1, comma 236, prima parte, L. 208/2015)	v.sopra	v.sopra	v.sopra	v. sopra	v. sopra	
Decurtazione per riduzione proporzionale personale in servizio (art. 1, comma 236, seconda parte, L. 208/2015)	v.sopra	v.sopra	v.sopra	v. sopra	v. sopra	
Decurtazione per rispetto limite 2016 (art. 23, comma 2, D. Lgs. n. 75/2017)					//	
Altre decurtazioni fondo (specificare)	v.sopra	v.sopra	v.sopra	v. sopra	v. sopra	
TOTALE	1.747.545	1.197.173	1.568.828	1.233.416	1.412.766	334.779
Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità (COMPRENSIVE RIA)	2.212.302	2.121.012	2.121.012	2.086.487	2.078.787	39.815
Risorse variabili	848.028	760.601	760.601	395.818	205.248	370.017
Decurtazioni	1.441.172	1.352.600	1.352.600	1.256.589	944.870	407.730
Decurtazioni risorse variabili	777.145	653.214	653.214	322.217	205.248	296.416

non soggette a limiti						
TOTALE	842.013	842.013	842.013	903.499	1.133.917	-294.313
FONDO P.O.sogg. a limite	188.192*	181.228	181.228			
TOTALE CON FONDO P.O.	1.030.205	1.023.214	1.023.241			

*per effetto di incremento limite art. 23 c. 2 D.L. 75/2017 di euro 6.964,00 e diminuzione di tale importo limite fondo dirigenza

Composizione fondo anno 2016

TOTALE FONDO 2013	2.078.787	
Fondo anno 1999	698.460	
Monte salari 1997 (0,52%) CCNL 1/4/99 art. 15 comma 1 Lett. J) Dall'anno 2000	46.361	
CCNL 1/4/99 art. 15 comma 1 lett. I) Somme connesse al trattamento economico accessorio del personale trasferito agli enti del comparto a seguito dell'attuazione dei processi di decentramento e delega di funzioni	804.420	
Art. 4 c. 1 CCNL 5/10/2001 (1,1% monte salari anno 1999)	108.755	
Art. 4 c. 2 CCNL 5/10/2001 retribuzione individuale anzianità fino dall'anno 2000 all'anno 2013	174.516	
Art. 32 c. 1 CCNL 22/1/2004 0,62% monte salari 2001	60.916	
Art. 32 c. 2 CCNL 22/1/2004 0,5% monte salari 2001	49.126	
Art. 4 c. 1 CCNL 9/5/2006 0,5% monte salari 2003	58.793	
Art. 8 c. 2 CCNL 11/4/2008 0,6% monte salari 2005	77.440	

In relazione al fatto che la Provincia di Modena non ha rispettato il patto di stabilità dell'anno 2015, costituiscono ulteriore limite per l'anno 2017 e conseguentemente per gli anni successivi risorse variabili previste per l'anno 2015 ridotte proporzionalmente per effetto della legge 208/2015 (art. 1 comma 236).

La Provincia di Modena per effetto di quanto previsto dalla legge 56/2014 come recepita dalla legge regionale 13/2015 a seguito del trasferimento di funzioni e del personale ha provveduto con riferimento all'anno 2016 a decurtare conseguentemente il fondo per il trattamento economico accessorio.

Nell'anno 2018 per effetto del trasferimento del personale dei Centri per l'impiego all'agenzia regionale per il lavoro con decorrenza 1/6/2018 (personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato) e per la successione nei contratti di lavoro per il personale a tempo determinato dall'1/4/2018 è stato ridotto ulteriormente il fondo per il trattamento economico accessorio. Tali riduzioni incidono sul limite di cui all'art. 23 c. 2 del D.Lgs. 75/2017. Nel 2019 è stato ulteriormente ridotto il fondo che incide sui limiti di cui sopra in relazione alla decurtazione di cui sopra riferita all'anno intero.

Modulo IV - Compatibilità economico- finanziaria e modalità di copertura degli oneri del Fondo con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio

Sezione I - Verifica che gli strumenti della contabilità economico-finanziaria dell'Amministrazione presidiano correttamente ex ante il limite di spesa del Fondo proposto alla certificazione

Il sistema contabile utilizzato dall'Amministrazione è strutturato in modo da tutelare correttamente in sede di imputazione/variazione dei valori di competenza dei diversi capitoli di bilancio i limiti espressi dal Fondo oggetto di certificazione, come quantificati nell'articolazione riportata al precedente Modulo II.

In particolare, a tal fine, nel bilancio di previsione dell'Ente sono previsti i seguenti capitoli di spesa:

1106, 1116, 1236, 1246, 1316, 1356, 1366, 1376, 1416, 1426, 1516, 1526, 1536, 1576, 1616, 1796 con particolare riferimento alla liquidazione delle indennità e della produttività. Il pagamento dell'indennità di comparto nonché delle progressioni economiche orizzontali sono previste nei capitoli di spesa sui quali vengono imputate le retribuzioni.

Con riguardo agli incentivi funzioni tecniche ex art. 113 D.Lgs. 50/2016 gli stanziamenti sono previsti a seguito di contabilizzazioni nei capitoli 1041 e 1042 della spesa.

Tali capitoli di spesa fanno parte unitamente ai relativi contributi del macroaggregato 101 spese di personale. Nel bilancio di previsione sono state previste le risorse per il pagamento degli assegni del personale in servizio nonché di quanto previsto nei piani occupazionali dell'ente. La copertura è a maggior ragione garantita da cessazioni del personale non sostituito a seguito dell'entrata in vigore del D.L. 4/2019 con riferimento alla cosiddetta "quota 100"

Sezione II - Verifica a consuntivo, mediante gli strumenti della contabilità economico-finanziaria dell'Amministrazione, che il limite di spesa del Fondo dell'anno precedente risulta rispettato (ed eventuale accertamento delle economie del Fondo che ai sensi contrattuali possono transitare al Fondo successivo ai fini del rispetto dell'integrale utilizzo delle risorse)

Dal rendiconto della gestione per l'anno 2022 (anno precedente) risulta che è stato rispettato il limite di spesa del relativo Fondo per le risorse decentrate.



Provincia di Modena

Il Collegio dei Revisori

Verbale n. 11 del 13 giugno 2023

PARERE COSTITUZIONE FONDO DEL PERSONALE NON DIRIGENTE ANNO 2023

Il giorno 13 giugno 2023, presso l'ufficio del Presidente Dott. Giacomo Ballo, in Modena (MO), via Emilia Ovest n. 101, si è riunito il Collegio dei Revisori della Provincia di Modena, nelle persone dei signori Dott. Giacomo Ballo, Presidente, Dott.ssa Loredana Dolci e Dott. Carlo Bernardelli, collegati in audio conferenza.

Il Collegio dei revisori procede all'esame della documentazione trasmessa in data 9 giugno novembre 2023 dal Direttore Area Amministrativa e Dirigente Servizio Personale e Sistemi informativi e Telematica dott. Raffaele Guizzardi, relativa alla costituzione del fondo del personale per la verifica del fondo con i vincoli del bilancio e quelli derivanti dalle norme di legge.

Il Collegio dei revisori ha proceduto al controllo sulle modalità di costituzione del fondo incentivante la produttività.

In merito alla costituzione economica del fondo delle "risorse decentrate" per l'anno 2023 per il personale non dirigente il Collegio dei Revisori ha preso in esame tutti i documenti forniti ed in particolare rileva che nella determinazione dirigenziale relativa alla costituzione del fondo è indicato tra l'altro quanto segue:

In data 16 novembre 2022 è stato sottoscritto il CCNL del Comparto delle Funzioni locali del triennio 2019/2021.

All'art. 79 comma 7 del suddetto CCNL è previsto che la disciplina relativa al fondo per il trattamento accessorio sia applicabile solo dal 1° gennaio 2023 e che pertanto sia necessario applicare detta implementazione del fondo con decorrenza dall'anno corrente, tenendo conto della previsione contenuta nell'art. 79 c. 5 che a sua volta prevede la possibilità di implementare le risorse di cui al comma 1 lett. b) nonché quelle previste al comma 3 del medesimo articolo rispettivamente in termini retroattivi dal 1/1/2021 e dal 1/1/2022.

L'art. 79 del CCNL 16/11/2022 contiene conferma di quanto già previsto dal CCNL 21/5/2018 rispetto al fatto che la parte stabile del fondo risorse decentrate è costituita:

- dall'unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili relative all'anno 2017 (art 31, c.2 CCNL 2004), come certificate dal collegio dei revisori, comprese quelle dello specifico Fondo delle progressioni economiche e le risorse che hanno finanziato le quote di indennità di comparto, come previsto dall'art. 67, c. 1, del CCNL 21 maggio 2018;

- dagli incrementi stabili degli importi indicati al comma 2, lett. a)-g) del medesimo art. 67 e dai nuovi importi indicati al comma 1, lett. b) e d) e al comma 1-bis dell'art. 79;

- dalle risorse stanziare dagli enti in caso di incremento stabile della consistenza di personale, in coerenza con il piano dei fabbisogni, al fine di sostenere gli oneri dei maggiori trattamenti economici del personale;

Preso atto, pertanto, che a decorrere dall'anno 2018, il "Fondo risorse decentrate", è costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall'art. 31, comma 2, del CCNL del 22.1.2004, relative all'anno 2017, come certificate dal collegio dei revisori, pari ad euro 1.133.917,00 che devono essere ridotte a seguito del trasferimento di funzioni e di personale all'agenzia regionale per il lavoro che si è ultimata nell'anno 2018.



Le risorse di cui al precedente periodo confluivano nell'unico importo consolidato al netto di quelle che gli enti hanno destinato, nel medesimo anno, a carico del Fondo, alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative.

Il CCNL 21/5/2018 all'art. 67 comma 1 prevede che le risorse sopra individuate debbano essere decurtate degli importi che gli enti hanno destinato, al medesimo anno, a carico del fondo, alla retribuzione di posizione e risultato delle posizioni organizzative.

Con riferimento alla previsione di cui all'art. 67 c. 2 del CCNL 21/5/2018 per l'anno 2018 si quantifica in euro 7.700,00 l'importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 64 del medesimo CCNL riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi riconosciuti alle posizioni iniziali. Si dà atto che tale incremento ai sensi di quanto contenuto nella dichiarazione congiunta n. 5 del CCNL 21/5/2018 non è soggetta ai limiti di crescita dei fondi previsti dall'art. 22 del D.LGS. 75/2017.

Preso atto altresì che:

- ai sensi dell'art. 79, comma 1-bis, del CCNL 16.11.2022, a decorrere dalla data di entrata in vigore del nuovo sistema di classificazione professionale (dal 1.4.2023) nella parte stabile del fondo risorse decentrate confluisce la quota di risorse, già a carico del bilancio, corrispondente alle differenze stipendiali tra B3 e B1 e tra D3 e D1, tenendo conto nel calcolo della percentuale di part time del personale dovendo garantire la neutralità finanziaria dell'operazione, che per la Provincia di Modena è pari ad € 56.849,98 come da allegato alla presente;

- ai sensi dell'art. 79 c. 1 lett. b) la quota relativa al personale in servizio al 31.12.2018 è pari ad euro 18.336,50 corrispondente a euro 84,50 per unità (n. 217 dipendenti) e che tale somma viene prevista anche con riferimento agli anni 2021 e 2022 (come risorse variabili).

- ai sensi dell'art. 67 c. 2 lett. c del CCNL 21/5/2018, come confermato dall'art. 79 c. 1 lett. a) del CCNL 16/11/2022 viene incrementato di euro 2.717,95 il valore riferito alla retribuzione individuale di anzianità del personale cessato nel corso dell'anno 2022 che pertanto da euro 2.410,00 diviene di euro 5.127,95.

- ai sensi di quanto previsto dall'art. 79 c. 3 del CCNL 16/11/2022 ed in attuazione del comma 604 della L. 234/2021 vengono destinate alla parte variabile del fondo delle risorse decentrate, risorse pari all'0,22% del monte salari dell'anno 2018 che ammonta ad euro 6.588.166,00 che su base annua ammonta complessivamente ad euro 14.493,97 che suddiviso proporzionalmente tra fondo del comparto e fondo delle posizioni organizzative è suddiviso rispettivamente in euro 12.993,91 e in euro 1.500,06 e pertanto con riferimento agli anni 2022 e 2023 cumulativamente intesi l'importo ammonta per il fondo dell'anno 2023 ad euro 28.987,93 di cui euro 25.987,81 relative al fondo del comparto ed euro 3.000,12 relative al fondo per le posizioni organizzative.

- ai sensi di quanto previsto dall'art. 79 c. 1 lett. d) del CCNL 16/11/2022 in relazione ai cd. differenziali di sviluppo a seguito degli incrementi contrattuali differenziati in relazione alle posizioni economiche successive alla prima con riferimento a quanto acquisito al 1° gennaio 2021 pari ad euro 13.385,45.

L'art. 23 comma 2 del D. Lgs. n. 75 del 25/05/2017 prevede che nelle more della definizione del contratto collettivo nazionale di lavoro, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato. Per gli enti locali che non hanno potuto destinare nell'anno 2016 risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa a causa del mancato rispetto del patto di stabilità interno del 2015, l'ammontare complessivo delle risorse di cui al primo periodo del presente comma non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015, ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio nell'anno 2016.

In relazione al fatto che la Provincia di Modena non ha rispettato il patto di stabilità 2015, si è preso come riferimento per l'anno 2017, il fondo dell'anno 2015 ridotto proporzionalmente rispetto alle cessazioni. Per la costituzione del fondo 2017 viceversa per la parte fissa del fondo ammonta per le considerazioni sopra avanzate a quanto previsto nell'anno 2016.

L'importo unico consolidato per effetto del trasferimento del personale dei Centri per l'impiego ai sensi di quanto previsto dall'art. 1 commi da 793 a 800 della legge n. 205/2017 dovrà essere decurtato degli importi necessari a sostenere a regime gli oneri per il trattamento economico del personale trasferito e pertanto per quota parte relativamente all'anno 2018 in relazione al fatto che il trasferimento del personale a tempo determinato ha avuto luogo in data 1 marzo 2018 e il personale a tempo indeterminato si è realizzato in data 1 giugno 2018 e per l'importo relativo ad un intero anno con riferimento all'annualità 2019.

L'art. 79 comma 2 del CCNL 16/11/2022 afferma poi come il fondo risorse decentrate continua ad essere alimentabile con importi variabili di anno in anno, stanziabili, secondo le previsioni di cui al comma 4, nel rispetto dei vincoli di bilancio e delle vigenti disposizioni in materia di vincoli della spesa di personale.

A seguito dell'emanazione del DM 11/1/2022 diviene efficace la previsione di cui all'art. 33 c. 1 bis del D.L.34/2019 per effetto del quale il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n.75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31



dicembre 2018. Considerato che anche per l'anno 2023 la previsione di cui all'art. 33 del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, considerando in via previsionale le assunzioni di personale previste dalla programmazione triennale dei fabbisogni 2023/2025 della Provincia di Modena, non risulta applicabile al momento, non rilevandosi incrementi di personale rispetto all'anno 2018 ma atteso che, in ogni caso, la verifica finale del contenimento del trattamento accessorio entro il vincolo di cui all'art. 23, comma 2, del d.lgs. 75/2017, dovrà essere effettuata a consuntivo sulla base dei dati dotazionali consolidati, con definitivo assestamento del limite di legge.

La Circolare n. 21 del 26 aprile 2013 del Ministero dell'economia e finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato ha evidenziato quali voci del fondo non erano soggette a vincolo di riduzione, prendendo anche in considerazione anche i risparmi sui compensi per lavoro straordinario dell'anno precedente (art. 15 comma 1 lettera m del CCNL 1/4/99) specificando l'esatto procedimento.

Con nota prot. n. 257831 del 18/12/2018 indirizzata alla Regione Lombardia – Giunta, il MEF – Ragioneria Generale dello Stato ha confermato con riguardo alle deroghe rispetto ai limiti di cui all'art. 23 c. 2 del D. Lgs. 75/2017 i contenuti della Circolare 21/2013 sopra richiamata.

Con atto del Presidente n. 44 del 24/02/2023 è stata autorizzata, nei limiti complessivi di quanto stabilito dall'art. 23 comma 2 del decreto legislativo 75/2017, l'integrazione di cui all'art. 15, comma 2, del CCNL 1.4.1999 (ora art. 79 comma 2 lett. b) del CCNL 16/11/2022, ove nel bilancio dell'ente sussista la relativa capacità di spesa).

Con il medesimo atto del Presidente in deroga ai limiti di cui all'art. 23 del D. Lgs. 75/2017 è stato previsto:

1. Applicazione risparmi minor ricorso allo straordinario art. 79 comma 2, lett. b) CCNL 16.11.2022, come confermato dall'ultimo CCNL, dove a consuntivo la rideterminazione delle risorse integrative variabili possono essere destinate le risorse derivanti dal minor ricorso alle prestazioni di lavoro straordinario. Le economie realizzate sull'utilizzo dello straordinario, devono essere in questo caso accertate a consuntivo e confluire nelle risorse di cui sopra con destinazione determinata a seguito di contrattazione decentrata integrativa, limitatamente alle funzioni rimaste in capo alla Provincia, e che dall'anno 2016 tale budget complessivo è decurtato delle somme spese per l'anno 2015 per le funzioni trasferite alla regione Emilia-Romagna. degli anni precedenti.

2. Applicazione delle risorse "variabili" vincolate, cioè legate a particolari utilizzi e particolari fonti di finanziamento che sono riconducibili a quelle previste dall'art. 67 comma 3 lettera c) del CCNL 21.5.2018, come confermato dall'art. 79 comma 2 lettera a) del CCNL 16/11/2022. In particolare si evidenziano le particolari forme di incentivazione stabilite dall'art. 92 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., nonché dagli incentivi previsti dall'art. 113 del D.L. 50/2016 dai compensi professionali del personale dell'avvocatura, in deroga rispetto ai limiti previsti dal D. Lgs. 75/2017 (tale deroga opera per le attività prestate dal 1/1/2018 riferiti agli incentivi di cui all'art. 113 del D. Lgs. 50/2016 come deliberato dalla Corte dei Conti sezione autonomie locali n. 6/2018).

3. Risorse non a carico del bilancio dell'ente in quanto derivanti da servizi resi a terzi, in caso di nuovi servizi (art. 43 L.449/97).

4. La quota di risparmi conseguiti e certificati in attuazione dell'art. 16 c. 4, 5 e 6 del D.L. 98/2011 (piani di razionalizzazione) che per l'anno 2023 non presenta alcun risparmio.

Si evidenzia inoltre che a seguito del trasferimento a regime del personale dei Centri per l'impiego dal 1/6/2018 il limite di cui all'art. 23 c. 2 del D. Lgs. 75/2017 viene ridotto in relazione a quanto espresso dalla Ragioneria Generale dello Stato con propria nota prot. n. 169507 del 20/6/2019 indirizzata all'Upi.

Con atto del Presidente n. 54 del 7/3/2023 con riguardo alle linee di indirizzo relative alla costituzione del fondo della Dirigenza viene richiamato quanto definito dal precedente atto n. 128 del 30/8/2021 per effetto del quale viene ridotto il limite in relazione alle risorse variabili e conseguentemente incrementato il limite ex art. 23 c. 2 del D. Lgs. 75/2017 relativo al fondo per le posizioni organizzative per euro 6.964.

Con la medesima nota viene affermato che l'incremento previsto con decorrenza 31/12/2018 nella misura di euro 83,20 per ogni dipendente in servizio al 31.12.2015 ai sensi dell'art. 67 c. 2 lett. a) del CCNL 2016/2018 è applicabile anche con riferimento ai dipendenti della Provincia che successivamente a tale data sono stati trasferiti ai sensi della legge 56/2014 e delle leggi regionali applicative.

Si evidenzia altresì che l'incremento del fondo sopra citato ai sensi di quanto previsto dall'art. 11 del D.L. 135/2018 è da considerarsi in deroga ai limiti di cui all'art. 23 c. 2 del D. Lgs. 75/2017.

Rilevato che nella stessa determinazione di costituzione del fondo per l'anno 2023 sopra richiamata è indicato tra l'altro quanto segue:

- 1) di costituire il fondo ai sensi dell'art. 79 del CCNL 16.11.2022 con riferimento alle risorse aventi carattere di certezza, stabilità e continuità, nonché alle risorse variabili finalizzate all'utilizzo secondo quanto previsto dall'art. 79 del medesimo CCNL;
- 1) di definire che complessivamente le risorse che rilevano ai fini dei limiti di cui all'art. 23 c. 2 del decreto legislativo 75/2017 sono le seguenti:
 - art. 67 c. 1 del CCNL 21/5/2018 indicate dall'art.31 c. 2 del CCNL 22/1/2004 come certificate dal Collegio dei revisori per l'anno 2022 al netto della decurtazione per il fondo delle posizioni organizzative ammonta ad euro 768.412,25;



- art. 67 c. 2 lett. c del CCNL 21/5/2018 relativo alla retribuzione individuale di anzianità del personale cessato nel corso dell'anno 2022 pari ad euro 2.717,95;
- art. 67 c. 4 del CCNL 21/5/2018 (risorse variabili) per euro 70.882,89 per un totale di euro 842.013,09;
- 2) di dare atto che il limite stabilito dall'art. 23 c. 2 del D. Lgs. 75/2017 come richiamato dall'art. 67 c. 7 del CCNL 21/5/2018 per l'anno 2023 al netto del fondo per le posizioni organizzative e al netto delle risorse che non incidono su detto limite ammonta ad euro 842.013,09;
- 3) di dare atto che il limite sopra previsto comprensivo del fondo per le posizioni organizzative ammonta ad euro 1.030.205,25 in quanto il fondo per le posizioni organizzative ammontava per l'anno 2019 ad euro 181.228,16 e per effetto di quanto disposto con atto del Presidente n. 54 del 7/3/2023 tale fondo viene incrementato di euro 6.964,00 con conseguente riduzione del limite del fondo della Dirigenza, e che pertanto diviene pari ad euro 188.192,16;
- 4) di prendere atto che per effetto di quanto previsto dall'art. 7 comma 4 lettera u) del CCNL 16/11/2022 in sede di contrattazione decentrata integrativa potranno essere destinate ulteriori risorse al fondo per le posizioni organizzative con riduzione di uguale importo del fondo di cui all'art. 79 del medesimo CCNL;
- 5) di riepilogare che le risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità sono stabilite complessivamente in euro 899.517 determinate come segue:
 - Unico importo consolidato anno 2017 (art. 67 c. 1 CCNL 21/5/2018) pari ad euro 1.133.917,00
 - Quota pari ad euro 83,20 per unità di personale in servizio al 31/12/2015 (art. 67 c. 2 lett. a) CCNL 21/5/2018), per un importo di euro 32.115,00
 - Differenziali posizioni di sviluppo (art. 67 c. 2 lett. b) CCNL 21/5/2018) pari ad euro 7.700,00
 - Ria e assegni ad personam personale cessato fino al 31/12/2021 pari ad euro 2.410,00
 - Ria e assegni ad personam personale cessato anno 2022 pari ad euro 2.717,95
 - Differenziali posizioni di sviluppo (art. 79 c. 1 lett. d) CCNL 16/11/2022) pari ad euro 13.385,45
 - Quota pari ad euro 84,50 per unità di personale in servizio al 31/12/2018 corrispondenti a n. 217 unità di personale (art. 79 c. 1 lett. b) del CCNL 16/11/2022) per un importo di euro 18.336,50
 - Differenze stipendiali B3 – B1 e D3 – D1 con decorrenza 1/4/2023 riferite al personale in servizio a tale data ascritto alle categorie B3 e D3 (art. 79 c. 1bis CCNL 16/11/2022) per un importo pari ad euro 56.849,98e che su tali risorse operano le seguenti decurtazioni:
 - art. 62 c. 2 lett. e) CCNL 21/5/2018 – personale trasferito per euro 170.854,75
 - art. 7 c. 4 lett. u) CCNL 21/5/2018 – risorse destinate alle pos.org. per euro 197.060, con riduzione per effetto dall'art. 15 c. 7 del CCNL 21/5/2018 di euro 2.410 e conseguente riduzione dell'importo sopra indicato che diviene pertanto pari ad euro 194.650;
- 7) di dare atto che il budget per il lavoro straordinario dall'anno 2019 a seguito del trasferimento del personale dei Centri per l'impiego ammonta ad euro 205.690 in diminuzione rispetto al budget per l'anno 2018 ammontante ad euro 212.691. Si conferma tale budget per l'anno 2023;
- 1) di stabilire che il fondo per la retribuzione di posizione e risultato è stato ridotto per l'anno 2020 di euro 2.410 e pertanto ammonta ad euro 181.228,16 ed incrementato di euro 6.964 per effetto della riduzione del limite del fondo riferito alla Dirigenza e pertanto ammonta ad euro 188.192,16;
- 6) di stabilire che ai sensi di quanto previsto dall'art. 67 c. 2 lettera c) le risorse derivanti da cessazioni di dipendenti aventi dell'importo corrispondente alle retribuzioni individuali di anzianità e degli assegni ad personam non più corrisposti al personale cessato dal servizio, compresa la quota di tredicesima mensilità ammontano ad euro 2.410 (relative alla cessazione di n. 3 dipendenti rispettivamente avute luogo in data 8/7/2019, 1/8/2019 e 02/10/2019), oltre a n. 7 dipendenti cessati nel corso dell'anno 2022 per un importo di euro 2.717,95;
- 7) di dare atto che pertanto l'importo unico consolidato di cui all'art. 31 c. 2 del CCNL 22.1.2017 come definito dall'art. 67 c. 1 del CCNL 21.5.2018 con riferimento alle risorse aventi carattere di certezza, stabilità e continuità ammontano per l'anno 2023 ad € 766.002,25 in relazione ai limiti sopra indicati;
- 8) di stabilire che le risorse di cui all'art. 79 c. 1bis del CCNL 16/11/2022 pari ad euro 56.849,98, in deroga ai limiti di cui all'art. 23 c. 2 del D. Lgs. 75/2017, con decorrenza dal 1/4/2023 sono riferibili a n. 23 unità di personale ascritte al 1° aprile 2023 alla categoria B3 di cui n. 1 dipendente avente rapporto di lavoro part-time per 28 ore ed un ulteriore dipendente avente rapporto di lavoro part-time per 20 ore e a n. 15 unità di personale ascritte alla categoria D3 di cui n. 2 dipendenti con rapporto di lavoro part time a 18 ore;
- 9) di stabilire che le risorse di cui all'art. 67 c. 2 lett. a) del CCNL 21/5/2018 ammontano ad euro 32.115,20 con riferimento a numero 386 dipendenti in servizio al 31/12/2015, in deroga ai limiti di cui all'art. 23 c. 2 del D. Lgs. 75/2017, secondo la previsione di cui all'art. 11 del D.L. 135/2018;
- 10) di determinare in relazione ai limiti di cui all'art. 23 c. 2 del D. Lgs. 75/2017 la somma di euro 70.882,89 per l'anno 2023 quali risorse aventi caratteristica di variabilità secondo la previsione dell'art. 79 c. 2 lett. b) del CCNL 16/11/2022 in quanto a bilancio sussistono le relative e risorse e che tali risorse vengono finalizzate secondo quanto verrà definito in sede di contrattazione decentrata integrativa;
- 11) di quantificare pertanto che l'importo disponibile di cui all'art. 79 c. 1 del CCNL 16/11/2022 ammonta ad euro 899.517,13 (risorse aventi carattere di certezza, stabilità e continuità);



- 12) di quantificare altresì le risorse disponibili per l'anno 2023 ai sensi di quanto previsto dall'art. 17 c. 6 del CCNL 16/11/2022 per la retribuzione di posizione e risultato delle posizioni organizzative in euro 188.192,16, oltre ad euro 3.000,12 previste dall'art. 79 c. 3 del CCNL 16/11/2002 in attuazione all'art. 1 c. 604 della L. 234/2021, per un totale di euro 191.192,28, ferma restando la possibilità di incremento in sede di contrattazione decentrata integrativa, con conseguente riduzione del fondo di cui all'art. 79 del CCNL 16/11/2022;
- 13) di definire che le somme non soggette ai limiti di cui all'art. 23 c. 2 del D. Lgs. 75/2017 aventi caratteristica di variabilità di anno in anno secondo la previsione dell'art. 79 c. 2 del CCNL 16/11/2022 che si sommano alla previsione di cui al punto 13 del presente atto per un importo complessivo di euro 777.145,02 sono le seguenti:
 - la somma di euro 42.368,75 di cui 22.368,75 in relazione allo stanziamento 2013 in caso di spese compensate (importo complessivo presunto per l'anno 2022) per i compensi professionali dell'Avvocatura suscettibili di integrazione o riduzione in relazione all'applicazione dei Regolamenti dell'ente e finalizzata ad incentivare le specifiche attività previste dall'art. 67 c. 3 lettera c)
 - la somma di euro 95.716,37 relative ai risparmi da straordinario rilevati nell'anno 2022, ai sensi di quanto previsto dall'art. 79 c. 2 lettera D) in quanto accertati a consuntivo
 - le somme derivanti dall'attuazione dell'art. 43 della legge 449/1997 in quanto le relative attività connesse ai servizi resi a terzi sono inseriti nel piano della performance 2023/2025 che sulla base della stima relativa a quanto previsto per l'anno 2023 ammontano ad euro 14.930,10. Tale importo è suscettibile di incremento o riduzione
 - di stimare gli incentivi per funzioni tecniche ex art. 113 del D. Lgs. 50/2016 per un importo di euro 561.468,99 corrispondenti agli attuali stanziamenti di bilancio in competenza per l'anno 2023 comprensive delle risorse provenienti dagli anni precedenti per effetto di reiscrizioni in sede di riaccertamento ordinario
 - di determinare in euro 36.673,00 la quota riferita agli anni 2021 e 2022 prevista dall'art. 79 c. 5 del CCNL 16/11/2022, con riferimento a quanto previsto dal comma 1 lett. b) (euro 84,50 per unità di personale in servizio al 31/12/2018)
 - di determinare in euro 28.987,93 la quota corrispondente all'0,22% del monte salari dell'anno 2018 con riferimento alle tabelle 12 e 13 del Conto annuale previste dall'art. 1 c. 604 della L. 234/2021 come previsto dall'art. 79 c. 3 del CCNL 16/11/2022, calcolato e esteso per effetto del comma 5 del medesimo articolo anche per l'anno 2022, di cui euro 25.987,81 ad incremento del fondo di cui all'art. 79 e di cui euro 3.000,12 al fondo di cui all'art. 17 c. 6 (fondo posizioni organizzative);
- 14) di dare atto che non vi sono economie relative al fondo dell'anno precedente riportabili al fondo dell'anno 2023;
- 15) Di stabilire che le somme disponibili per la contrattazione integrativa sono le seguenti:
 - risorse stabili pari ad euro 899.517,13 di cui euro 128.386,93 non soggette al limite di cui all'art. 23 c. 2 del D. Lgs. 75/2017 e di cui euro 771.130,20 soggette al limite di cui all'art. 23 c. 2 del D. Lgs. 75/2017
 - risorse variabili pari ad euro 848.027,91 di cui euro 777.145,02 relative a forma di incentivazioni stabilite da leggi speciali o comunque non soggette a limiti ed euro 70.882,89 soggette a limite;
- 16) di stabilire pertanto che complessivamente il fondo di cui all'art. 79 del CCNL 16/11/2022 ammonta ad euro 1.747.545,04 di cui 842.013,09 soggette ai vincoli di cui all'art. 23 c. 2 del D. Lgs. 75/2017;
- 17) di stabilire inoltre che complessivamente tali risorse rientrano complessivamente nel limite di cui all'art. 23 c. 2 del D. Lgs. 75/2017 pari ad euro 1.023.241,25 (comprensivo del fondo per le posizioni organizzative), che unitamente all'incremento del limite relativo al fondo delle posizioni organizzative e alla diminuzione di pari importo del limite relativo al fondo della Dirigenza (euro 6.964) il limite in parola diviene di euro 1.030.205,25;
- 18) di stabilire altresì che complessivamente i fondi relativi al trattamento accessorio comprensivi del fondo per le posizioni organizzative ex art. 17 c. 6 del CCNL 16/11/2023 ammonta ad euro 1.938.737,32
- 19) di esporre quanto nell'atto determinato in forma sintetica nell'allegato A al presente atto che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- 20) di allegare quale parte integrante e sostanziale del presente atto la relazione tecnico-finanziaria;
- 21) di dare atto altresì che il presente atto non implica impegno di spesa in quanto i relativi impegni con riferimento alle spese di personale sono assunti in sede di previsione o di liquidazione delle competenze spettanti.

Il Collegio dei Revisori è passato quindi all'esame dei contenuti, analizzando le voci di dettaglio contenute nella determinazione e nella documentazione ricevuta rilevando quando segue:

- 1) per quanto concerne la parte stabile: analizzate le risorse, si prende atto del percorso seguito nel corso degli anni e delle applicazioni contrattuali sopra citate;
- 2) in riferimento alla parte variabile: le risorse sono state destinate per remunerare salario accessorio;



ed ha constatato che il fondo per le risorse decentrate 2023, come calcolato, consente di rispettare le normative vigenti nonché la sostanziale correttezza dei provvedimenti sopra richiamati e del procedimento di costituzione del fondo per la contrattazione decentrata sin qui adottato.

Al termine della propria attività, il Collegio dei Revisori,

VISTI

✓ le normative vigenti in materia di costituzione del fondo per le Province e le città Metropolitane ;

Vista la ripartizione tra:

le “Risorse Stabili”;

le “Risorse Variabili”.

✓ il CCNL comparto Regioni e Autonomie Locali vigente ;

✓ la normativa vigente in materia di personale degli EE.LL. e i pareri ARAN relativi alla predetta disciplina contrattuale;

✓ il prospetto illustrativo della costituzione del fondo per il personale non dirigente per l'anno 2023 sottoscritto dal Direttore Area Amministrativa e Dirigente Servizio Personale e Sistemi informativi e Telematica, contenente:

- i prospetti riepilogativi delle voci componenti il fondo di produttività (risorse stabili e variabili);
- l'indicazione della copertura finanziaria del Fondo di produttività 2023;

✓ che dalla disposizione si dà atto della corretta previsione nel Bilancio e nel PEG del fondo per il personale non dirigente per l'anno 2023;

DATO ATTO

che il Fondo delle risorse decentrate per il personale non dirigente per l'anno 2023 risulta quantificato come segue:

il fondo di cui all'art. 79 del CCNL 16/11/2022 ammonta ad euro 1.747.545,04 di cui 842.013,09 soggette ai vincoli di cui all'art. 23 c. 2 del D.Lgs. 75/2017;

dato atto inoltre che complessivamente tali risorse rientrano nel limite di cui all'art. 23 c. 2 del D.Lgs. 75/2017 pari ad euro 1.023.241,55 (comprensivo del fondo per le posizioni organizzative);



che la suindicata costituzione del Fondo delle risorse decentrate è oggetto del presente parere;

VERIFICATO

1. che il fondo per l'anno 2023 è stato costituito in conformità alla normativa vigente;
2. che l'onere scaturente dall'atto di costituzione del fondo per la contrattazione integrativa in esame risulta integralmente coperto dalle disponibilità di bilancio;
3. le accertate risorse aggiuntive, destinate ad incremento del fondo, hanno coperto tutti gli oneri accessori, ivi compresi quelli a carico dell'Ente, anche se di pertinenza di altri stanziamenti di spesa;
4. gli importi relativi alle spese per le progressioni, all'interno di ciascuna area professionale o categoria, assegnati agli stanziamenti per retribuzioni e portati in detrazione dai pertinenti fondi, continuano ad essere a carico dei fondi medesimi, ai quali vengono riassegnati alla data del passaggio di area o di categoria oppure di cessazione dal servizio dei dipendenti che ne hanno fruito;
5. dal fondo sono escluse come obbligo di contenimento delle risorse per trattamento accessorio al personale le risorse che affluiscono al fondo destinate a compensare le attività poste in essere per la progettazione di opere pubbliche e quelle riservate all'erogazione dei compensi legati agli incentivi per la progettazione, nonché quelle per remunerare le prestazioni professionali dell'avvocatura interna;

ESPRIME

parere favorevole in ordine alla compatibilità finanziaria sulla costituzione del fondo per la contrattazione integrativa per il personale non dirigente relativamente all'anno 2023 in quanto risultano rispettati i vincoli normativi e di bilancio.

IL COLLEGIO DEI REVISORI

Dott. Giacomo Ballo, Presidente

Dott.ssa Loredana Dolci

Dott. Carlo Bernardelli

ALLEGATO A Costituzione Fondo risorse contrattazione integrativa per l'anno 2023									
DESCRIZIONE	2016	2017	DESCRIZIONE	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Risorse stabili									
UNICO IMPORTO CONSOLIDATO ANNO 2003 (ART.31 C.2 CCNL 02-05)	853,576	853,576	UNICO IMPORTO CONSOLIDATO ANNO 2017 (ART.67 C.1 CCNL 2016_2018)	1,133,917	1,133,917	1,133,917	1,133,917.00	1,133,917.00	1,133,917.00
INCREMENTI CCNL 02-05 (ART.32 CC.1- C.7)	110,042	110,042							
INCREMENTI CCNL 04-05 (ART.4 CC.1,4,5 PARTE FISSA)	58,793	58,793	DIFFERENZIALI POSIZ.SVILUPPO (ART.67 C.2 LETT.B CCNL 21.5.18) NO limite	7,700	7,700	7,700	7,700.00	7,700.00	7,700.00
			DIFFERENZIALI POSIZ.SVILUPPO (ART.79 C.1 LETT.D CCNL 16.11.22) personale in servizio al 01/01/2021. NO limite						13,385.45
			RIA E ASSEGNI AD PERS. CESSATO (ART.67 C.2 LETT.C) SI limite	0	0	2,410	2,410.00	2,410.00	2,410.00
INCREMENTI CCNL 06-09 (ART.8 CC.2,5,6,7 PARTE FISSA)	77,440	77,440	RIA E ASSEGNI AD PERS. CESSATO 2022 x intero (ART.67 C.2 LETT.C) SI limite						2,717.95
INCREM. PER PROC. DEC.TO TRASF. FUNZ. (ART.15 C.1 L.L. CCNL 98-01)	804,420	804,420	PERSONALE TRASFERITO (ART. 67 C.2 LETT.E)	0	0	0	0.00	0.00	0.00
RIA E ASS. AD PERSONAM PERS. CESSATO (ART.4 C.2 CCNL 00-01)	174,516	174,516	INCREM. PER RIDUZ. STABILE STRAORDINARIO (ART.67 C.2 LETT.G)	0	0	0	0.00	0.00	0.00
			INCREM. DOTAZIONE ORGANICA	0	0	0	0.00	0.00	0.00
DECURTAZIONE PERMANENTE EX ART.1 C.456 L.147/2013	-310,768	-418,411	QUOTA € 83,20 PERS.IN SERVIZIO AL 31.12.15 (ART.79 C.1 LETT.B) NO limite	0	32,115	32,115	32,115.00	32,115.00	32,115.00
			QUOTA € 84,50 PERS.IN SERVIZIO AL 31.12.18 (ART.79 C.1 LETT.B) NO limite						18,336.50
			DIFFERENZE STIPENDIALI B1-B3 E D1-D3 (ART.79 C.1BIS) personale in servizio al 01/04/2023. NO limite						56,849.98
DEC. FONDO /PARTE FISSA LIMITE 2015 (ART.1 C.236 L.208/15)	-107,643		DECURTAZIONE DIP. TRASF. AD ARL	-106,959	-170,855	-170,855	-170,854.75	-170,854.75	-170,854.75
ALTRE DECURTAZIONI DEL FONDO / PARTE FISSA	-526,459	-526,459	DECURTAZIONE POSIZIONI ORGANIZZATIVE (CCNL 21.5.18)	-197,060	-197,060	-197,060	-197,060.00	-197,060.00	-197,060
TOTALE RISORSE STABILI (art. 67 c.1 e 2)	1,133,917	1,133,917	TOTALE RISORSE STABILI	837,598	805,817	808,227	808,227	808,227	899,517.13
Risorse STABILI art. 67 c. 1 SOGGETTE AL LIMITE			TOTALE RISORSE STABILI SOGGETTE A	829,897.64	766,001.96	768,411.89	768,412.25	768,412.25	771,130.20
Risorse STABILI art. 67 c. 2 NON soggette al limite			TOTALE RISORSE STABILI NON SOGGE1	7,700.00	39,815.00	39,815.00	39,815.00	39,815.00	128,386.93
			TOTALE RISORSE STABILI	837,597.64	805,816.96	808,226.89	808,227.25	808,227.25	899,517.13
Risorse variabili soggette al limite									
INTEGRAZIONE 1,2% (ART.15 C.2 CCNL 98-01)	0	73,601	INTEGRAZIONE 1,2% (ART.15 C.2 CCNL 98-01)	73,601	73,601	73,601	73,600.84	73,600.84	73,600.84
			RIA E ASSEGNI AD PERS. CESSATO 2022 x intero (ART.67 C.2 LETT.C) SI limite						-2,717.95
Totale risorse variabili soggette al limite (risorse art. 67 c. 4)	0	73,601	Totale risorse variabili soggette al limite	73,601	73,601	73,601	73,601	73,601	70,882.89
Risorse variabili NON soggette al limite									
RISP. DA STRAORD. ACCERT. A CONSUNT. (ART.14 C.1 CCNL 98-01)	104,628	173,555	RISP. DA STRAORD. ACCERT. A CONSUNT. (ART.67 C.1 LETT.B) NO limite	153,229	148,908	121,771	131,605	108,028	95,716.37
ENTRATE CONTO TERZI O UTENZA O SPONSORIZZ. (ART. 43 L.449/97)	9,084	13,439	ENTRATE CONTO TERZI O UTENZA O SPONSORIZZ	9,084	9,310	9,310	10,328	14,930	14,930
ECONOMIE FONDO ANNO PRECEDENTE	12,282	0		0	0	0	0	0	0
ECONOMIE RISPARMI BUONI PASTO							21,775	0	0
INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE	0	75,357	INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE	105,290	285,276	517,161	460,846	150,019	561,468.99
LIQUID. SENTENZE FAVOREVOLI ALL'ENTE (ART.27 CCNL 14.9.00)	13,426	14,007	LIQUID. SENTENZE FAVOREVOLI ALL'ENTE (ART.63 C.1 LETT.B) NO limite	14,251	22,369	42,369	42,369	42,369	42,368.75
			QUOTA € 84,50 PERS.IN SERVIZIO AL 31.12.18 (ART.79 C.1 LETT.B) anni 2021 e 2022 "una tantum" NO limite						36,673.00
			INCR. RISORSE 0,22% M.S.2018 (ART.1 C.604 L.234/2021) anni 2022 e 2023 (ART.79 C.5). NO limite						25,987.81
4	65,828	0	PIANI DI RAZ.NE (ART.16 CC.4,5,6 D.L. 98/11)	40,363	35,802	30,000	21,095	0	0
Totale risorse variabili NON soggette al limite	205,248	276,358	Totale risorse variabili NON soggette al limi	322,217	501,664	720,611	688,018	315,347	777,145.02
TOTALE RISORSE VARIABILI (art. 67 c.3)	205,248	349,959	TOTALE RISORSE VARIABILI	395,818	575,265	794,212	761,619	388,947	848,027.91
TOTALE FONDO (fisse + variabili) art. 67	1,339,165	1,483,876		1,233,416	1,381,082	1,602,439	1,569,846	1,197,175	1,747,545.04
TOTALE FONDO (fisse + variabili) soggette al limite art. 23 c. 2 D. Lgs. 75/2017				903,499	839,603	842,013	842,013	842,013	842,013.09
TOTALE FONDO (fisse + variabili) NON soggette al limite art. 23 c. 2 D. Lgs. 75/2017				329,917	541,479	760,426	727,833	355,162	905,531.95
ikkkko9ogf			DIFFERENZIALI POSIZ.SVILUPPO (ART.79 C.1 LETT.D CCNL 16.11.22) personale in servizio al 01/01/2021. NO limite						-13,385.45
			QUOTA € 84,50 PERS.IN SERVIZIO AL 31.12.18 (ART.79 C.1 LETT.B) NO limite					-	18,336.50
			DIFFERENZE STIPENDIALI B1-B3 E D1-D3 (ART.79 C.1BIS) personale in servizio al 01/04/2023. NO limite					-	56,849.98
			DIFFERENZIALI POSIZ.SVILUPPO (ART.67 C.2 LETT. C) SI limite	-7,700	-7,700	-7,700	-7,700	-7,700	7,700.00
			QUOTA € 83,20 PERS.IN SERVIZIO AL 31.12.15 (ART.67 C.2 LETT.A) NO limite		-32,115	-32,115	-32,115	-32,115	32,115.00
Totale depurato delle voci Non seggette al vincolo	1,133,917	1,207,518	Fondo da certificare nel rispetto del limite	903,499	839,603	842,013	842,013	842,013	842,013.09
	0	0	importo posizioni organizzative	189,231	183,638	181,228	181,228.16	181,228.16	191,192.28
	1,133,917	1,207,518	Totale risorse SOGGETTE ai limiti	1,092,730	1,023,241	1,023,241	1,023,241	1,023,241	1,033,205.37
	0	73,601	Controllo limite 2016 (tot. Fondo con PO)	-41,187	-110,676	-110,676	-110,676	-110,676	-100,712
	1,133,917	1,207,518		903,499	839,603	842,013	842,013	842,013	842,013
PO				189,231	183,638	181,228	181,228.00	181,228.00	191,192.28
			INCR. RISORSE 0,22% M.S.2018 (ART.1 C.604 L.234/2021) anni 2022 e 2023 (ART.79 C.5). NO limite (solo x risultato)						3,000.12
Incremento limite po di € 6.964.									6,964.00
Totale fondo PO									191,192.28
Totale fondo PO che impatta sul limite dei fondi									188,192.16
Fondo da certificare (comprese PO)	1,133,917	1,207,518		1,092,730	1,023,241	1,023,241	1,023,241.09	1,023,241.09	1,030,205.25